

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1067

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore STRUFFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1993

Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di
comunità montane

ONOREVOLI SENATORI. - La provincializzazione obbligatoria delle comunità montane interprovinciali, prevista dal comma 1 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n.142, realizza un effetto fortemente negativo per l'azione di promozione e di valorizzazione delle zone montane, pregiudicando l'omogeneità geografica e socio-economica di comprensori montani, consolidati da tempo.

La suddetta legge prevede, tra l'altro, un aumento degli enti montani, in palese contrasto con la ipotesi di razionalizzazione amministrativa e di contenimento della spesa pubblica.

L'articolo unico del presente disegno di legge corregge una situazione insoddisfa-

cente ed in particolare, il comma 1 prevede che il precetto secondo il quale i comuni rientranti in ciascuna comunità montana debbano appartenere ad una stessa provincia, abbia un valore di principio che può essere superato qualora si vengano a configurare particolari situazioni territoriali; il comma 2 demanda alle regioni la regolamentazione dei rapporti tra i comuni montani e parzialmente montani; il comma 3 differisce di un anno il termine assegnato dal comma 2 dell'articolo 61 della legge n. 142 del 1990 per il riordino delle comunità montane secondo i criteri di cui all'articolo 28 della stessa legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990 n. 142, tra le parole «parzialmente montani» e «della stessa provincia» sono inserite le parole: «di norma».

2. Le regioni provvedono a regolare i rapporti tra le comunità montane costituite tra comuni montani e parzialmente montani di più province e le province medesime.

3. Il termine di un anno di cui al comma 2 dell'articolo 61 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito con quello del 31 dicembre 1993.